

# Dimensione ecclesiale della penitenza e diritto penale

*In vista della revisione del diritto penale della Chiesa, don Coccopalmerio — della Curia di Milano — sottolinea in queste pagine l'esigenza di un'aderenza al principio dell'ecclesialità del perdono dei peccati e della riammissione del peccatore assolto all'eucaristia.*

Come tutti sanno, il diritto della Chiesa è in profonda revisione. Una delle parti in più avanzata elaborazione è quella relativa al diritto penale. Proprio in questi mesi lo schema si trova in una fase delicata della sua non facile elaborazione.

La seguente nota intende apportare un contributo e soprattutto indicare un problema relativo a una particolare questione. A tale fine richiamiamo alcuni dati e formuliamo alcune riflessioni.

## I dati

Nel documento intitolato *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant* sottoposto al giudizio dei Padri componenti il primo Ceto del Sinodo generale dei vescovi ed esaminato nei giorni 30 settembre - 4 ottobre 1967,<sup>1</sup> è possibile trovare i primi dati della nostra questione. Al n. 2 si legge: « Fori externi et interni optima coordinatio in Codice Iuris Canonici existat oportet, ut quibuslibet conflictus inter utrumque vel dispereat vel ad minimum reducatur. Quod in iure sacramentali et in iure poenali peculiariter curandum est ». E al n. 9, « De recognoscendo iure poenali »; « Mens est ut poenae generatim sint ferendae

sententiae et in solo foro externo irrogentur et remittantur ».

Nella *Relazione* sul lavoro svolto dall'apposito ceto di consultori preposto alla revisione del diritto penale<sup>2</sup> possiamo leggere tra i principi generali: « ... Totum ius poenale ad externum forum limitatum est... »<sup>3</sup> e, relativamente alla remissione delle pene: « Quo autem melius externum et internum forum, quantum fieri potest, distinguantur, proponitur ut aboleatur vetitum recipiendi sacramentalem peccatorum absolutionem, quod iure vigenti ex excommunicatione et interdicto personali consequitur... ».<sup>4</sup>

Da questi dati possiamo ricavare due conclusioni:

- 1) è opportuno che la remissione delle pene avvenga in foro esterno, quindi non — in particolare — nel sacramento della penitenza;
- 2) la scomunica (prescindiamo dall'*interdictum*) impedisce la partecipazione ai sacramenti, non però a quello della penitenza. Pertanto un peccatore scomunicato può venire assolto nell'ambito del sacramento della penitenza prima di venire assolto, in foro esterno, dalla pena della scomunica. Conseguentemente un fedele può ottenere il

perdono dei peccati e ciononostante può rimanere escluso dall'eucaristia fintantoché non sia stato assolto dalla scomunica, che, appunto, dall'eucaristia esclude.

Su questo preciso problema verte la presente nota.

## Alcune riflessioni

Ci chiediamo dunque: è possibile che un fedele venga assolto nel sacramento della penitenza e rimanga escluso dalla partecipazione all'eucaristia?

Il problema si pone in relazione alla penitenza. Per il seguente motivo: ricevere l'assoluzione nel sacramento della penitenza significa ottenere, al contempo, la pace con Dio e la pace con la Chiesa. D'altra parte, essere esclusi dalla partecipazione all'eucaristia sembra equivalere a essere esclusi dalla pace con la Chiesa. Pertanto, un peccatore che viene assolto nel sacramento della penitenza, ma resta escluso dalla partecipazione all'eucaristia — è il caso ipotizzato dal progetto di riforma — sembra

<sup>1</sup> Il testo è pubblicato nella rivista « *Communicationes* », 1 (1969), pp. 77-85.

<sup>2</sup> Cfr. « *Communicationes* », 2 (1970), pp. 99-107.

<sup>3</sup> *Ibid.*, p. 101.

<sup>4</sup> *Ibid.*, p. 104.

ricevere la pace con Dio, ma non, nello stesso momento, la pace con la Chiesa. Ma allora, se davvero così stanno le cose, come si salva quella connessione che la dottrina teologica, in accordo con tutta la Tradizione ecclesiale, pone tra sacramento della penitenza e pace non solo con Dio, ma anche con la sua Chiesa?<sup>5</sup>

Una verità così fondamentale non può essere negletta senza che ne venga essenzialmente compromessa la natura stessa del sacramento della penitenza.

Vediamo di riflettere.

Il nostro caso è il seguente: un fedele colpito da scomunica può ricevere nella penitenza l'assoluzione e rimanere tuttavia escluso dalla partecipazione all'eucaristia.

A ben guardare, il caso è interpretabile in duplice maniera.

1) L'esclusione dall'eucaristia *significa* che il fedele, pur assolto dai peccati, e cioè in pace con Dio, non è ancora in pace con la Chiesa. Se così è, non temiamo di affermare che la prospettata riforma sarebbe gravemente lesiva dell'essenza del sacramento della penitenza. La pace con Dio non può non essere necessariamente connessa alla pace con la Chiesa. In caso contrario (pace con Dio e non con la Chiesa) il sacramento si trasformerebbe, da realtà di natura eminentemente ecclesiale (rapporto fedele-Chiesa-Dio), in realtà di natura puramente privatistica (rapporto fedele-Dio), con esclusione della mediazione della Chiesa, che noi crediamo invece essere l'ambito della salvezza e della grazia in forma visibile.

2) L'esclusione dall'eucaristia *non significa* che il fedele non sia già in pace con la Chiesa. Se così è, il problema si sposta e si tratta allora di esaminare se sia possibile essere in pace con la Chiesa no-

nostante il permanere di un fatto penale e, in particolare, di questo fatto penale che consiste nella esclusione dall'eucaristia.

Esaminiamo pertanto i due punti.

*Pace con la Chiesa e fatto penale.* È possibile la simultanea presenza di queste realtà?

La risposta non sembra dover essere necessariamente negativa. Per fare un esempio, si dà il caso, nel diritto vigente, delle pene c.d. medicinali che non impediscono la ricezione dei sacramenti.<sup>6</sup> Si tratta a volte di pene gravi, che sanzionano fatti gravemente anticlericali: si pensi alla sospensione *a divinis* prevista per quei vescovi che consacrano altri vescovi senza mandato apostolico.<sup>7</sup> Eppure queste pene non escludono dalla pace con la Chiesa per il fatto che i fedeli che hanno commesso i fatti previsti possono essere assolti pur rimanendo la pena, che verrà rimessa, dopo il peccato, in foro esterno dalla competente autorità.

*Pace con la Chiesa ed esclusione dall'eucaristia.* Può pensarsi una pace con la Chiesa data nella penitenza, che non si accompagni *ipso facto* con la partecipazione all'eucaristia?

Vogliamo premettere che, nel diritto attuale, le pene che non vietano l'ammissione ai sacramenti prevedono non solo la possibilità dell'assoluzione sacramentale ma anche quella della conseguente partecipazione all'eucaristia.

Non vedrei tuttavia — almeno in astratto — la possibilità di far convivere l'essere in pace con la Chiesa, e quindi l'assoluzione sacramentale, con una non immediata riammissione all'eucaristia. In tale ipotesi la Chiesa direbbe al peccatore: tu sei in pace con Dio e con me; nonostante questo, per motivi pastorali, sarai privato per un certo tempo della partecipazione all'eucaristia.

La giustificazione di tale eventuale comportamento potrebbe forse essere colta riflettendo sul fatto che il perdono dei peccati è invero caratterizzato da *una naturale urgenza*, che consiglia, una volta verificatosi il pentimento, l'immediata concessione dell'assoluzione penitenziale, mentre ciò non si verifica relativamente all'ammissione all'eucaristia. Si ricordi che tale urgenza di concedere il perdono dei peccati è il motivo della possibilità, prevista dal diritto tuttora vigente, di concedere l'assoluzione dalle censure riservate e quindi del peccato ad esse previo, da parte di qualsiasi confessore qualora « durum sit poenitenti in statu gravis peccati permanere per tempus necessarium ut superior competens provideat... ».<sup>8</sup>

Tale assoluzione è detta precisamente *in casibus urgentionibus*.<sup>9</sup>

Le ragioni in forza delle quali l'ammissione all'eucaristia è differita sono ragioni di bene comune e consistono precisamente nel fatto che la Chiesa, volendo da una parte riconciliare subito il peccatore nella penitenza e intendendo, dall'al-

<sup>5</sup> Non è certamente il caso di soffermarsi qui sui risultati degli studi storico-teologici condotti sull'argomento specialmente nel corso del nostro secolo. Tra tutti, classici ormai quelli di F. XIBERTA, *Clavis Ecclesiae*, Roma (1922) e di B. POSCHMANN, *Paenitentia Secunda. Die Kirchliche Busse im «altesten Christentum bis Cyprian und Origenes*, Bonn (1940), di K. RAHNER raccolti in edizione italiana nel volume *La penitenza della Chiesa. Saggi teologici e storici*, 2° ed., Roma (1968). Basterà peraltro semplicemente citare il seguente brano del Vaticano II: « Qui vero ad sacramentum Paenitentiae accedunt, veniam offensionis Deo illatae ab Eius misericordia obtinent et simul reconciliantur cum Ecclesia... » (*Lumen Gentium*, 11, 2).

<sup>6</sup> Cfr. can. 2250.

<sup>7</sup> Cfr. can. 2370.

<sup>8</sup> Cfr. can. 2254, p. 1.

<sup>9</sup> *Ibid.*

tra (ecco le ragioni di bene comune), separare chiaramente il foro interno dal foro esterno, non può concedere nella stessa penitenza la remissione della pena, la quale pertanto viene differita (e con essa anche l'ammissione all'eucaristia) fino a che la competente autorità abbia provveduto.

Così concepita, la dilazione dell'eucaristia sarebbe spiegata non con il fatto che la pace con la Chiesa non è ancora stata concessa, ma con il fatto che la Chiesa ha stabilito una norma — come abbiamo detto — di bene comune, che provvede precisamente alla separazione dei fori (presupposta — d'altra parte — l'urgenza di concedere l'assoluzione sacramentale). In questo senso la dilazione dell'eucaristia sembrerebbe acquistare la stessa configurazione di altre proibizioni o piuttosto limitazioni — previste dal diritto attuale e forse anche dal futuro — di ricevere il sacramento dell'eucaristia. Tale è la norma che stabilisce che il cibo eucaristico venga assunto una sola volta o due volte e non più per ciascun giorno, oppure quella che stabilisce che l'eucaristia stessa non possa essere ricevuta da chi non abbia osservato un certo digiuno.

### Riconciliazione con la Chiesa e con Dio

Quanto siamo venuti esponendo non deve indurre a credere che il nostro pensiero sia favorevole alla possibilità di concedere il perdono dei peccati prima di quello della scomunica, essendo così il peccatore riconciliato con Dio e con la Chiesa, e rimanendo tuttavia ancora escluso, fino alla remissione della pena da concedersi in foro esterno, dalla partecipazione alla

eucaristia. Che anzi, vorremmo proprio far presenti con sincera chiarezza le nostre difficoltà.

1) Innanzitutto, se dal punto di vista dei principi di dogmatica ecclesiale sembrerebbe di per sé potersi ammettere una concessione del perdono e una non contemporanea concessione dell'eucaristia, resta da chiedersi se tale eventuale nuova disciplina non sia peraltro *contraria o almeno non conforme a una prassi veramente tradizionale*, secondo cui la Chiesa ha sempre e spontaneamente legato i due — per dir così — provvedimenti, quello cioè di concedere l'assoluzione e quello di ammettere al sacramento dell'eucaristia. Nella prassi tradizionale l'assoluzione sacramentale altro non sembra essere che la stessa riammissione all'eucaristia. È del tutto naturale che la Chiesa, riconciliando con sé un peccatore, lo riammetta a quell'atto che precipuamente manifesta la comunione ecclesiale, l'unione con la Chiesa, cioè all'eucaristia.

Questa constatazione basterebbe da sola a far sentire come problematica la scissione dei due atti dell'autorità ecclesiale.

2) D'altra parte tale scissione si sostiene soltanto — lo abbiamo visto — alla precisa condizione che la non immediata ammissione all'eucaristia non significhi che la pace con la Chiesa non è ancora stata raggiunta. Tuttavia ci si può legittimamente chiedere se la prospettata nuova normativa non possa facilmente *ingenerare, a livello di impressione spontanea, il falso giudizio* che il perdono dei peccati concesso nella penitenza consista soltanto nella pace con Dio. Il che è certamente con ogni preoccupazione non solo da condannare a

livello di dottrina, ma anche da evitare a livello di giudizio del popolo fedele. A mio fermo convincimento, non sarà mai sufficientemente denunciato il pericolo insito in tale falso giudizio ecclesologico.

3) Ma oltre a ciò, sarebbe auspicabile che la riforma del diritto penale della Chiesa non solo evitasse tali pericoli, ma anche, precisamente in quanto *diritto rinnovato, mettesse in peculiare evidenza* l'aspetto così essenziale della misterica relazione tra pace con Dio e pace con la Chiesa, in modo che a tutti i fedeli fosse di immediata intelligenza che l'assoluzione sacramentale significa la fine di ogni e qualsiasi pendenza o dissenso del fedele con la comunità. Il che — diciamo francamente — non è in nessun modo attuato dalla prospettata riforma del codice.

4) Infine ritengo che la prevista normativa *non sia esigita dai principi direttivi* della riforma del codice. Tali principi suggeriscono soltanto che il foro esterno *venga distinto* dal foro interno. Ciò comporta che d'ora in poi la pena venga assolta non nel foro della penitenza, bensì nel foro esterno: *non comporta*, tuttavia, che i peccati vengano assolti in foro interno penitenziale *prima* che la pena venga assolta in foro esterno. Si deve piuttosto affermare: la pena viene assolta in foro esterno e *sussequentemente* i peccati vengono rimessi nella penitenza. E invece, quella famosa urgenza di assolvere i peccati — di cui sopra abbiamo parlato — non è certamente da sottolinearsi a tal punto, che la essenza stessa del sacramento della penitenza venga lesa o almeno non venga messa nella luce che le compete.